



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA  
PROVINCIA DI PALERMO**

**AVVISO PUBBLICO**

**OGGETTO: Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori - Art. 65 Legge 23/12/1998 n. 448 - Anno 2011.**

Ai sensi dell'art.16 comma 5 del Decreto 21 dicembre 2000 n.452

**SI RAMMENTA**

**che la domanda per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2011 deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012.**

La domanda è presentata al Comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art.10 del decreto n.452 citato. Ai fini della concessione dell'assegno ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'art.4 della legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni ed ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art.2 della legge n.184 del 1983.

L'esercizio della potestà genitoriale non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli artt.414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.


La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal decreto 452/2000 siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio 2012, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre 2011.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di cui all' art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive modificazioni,utilizzando i modelli tipo approvati con D.P.C.M. 18 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. n.155 del 6/7/2001; la dichiarazione non è necessaria se il richiedente,al momento della domanda, è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

**Per ogni chiarimento relativo ai requisiti che danno diritto all'assegno ed alle modalità di presentazione della richiesta gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali,presso il quale sono altresì disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.**

Petralia Sottana li,23/02/2011

Il Responsabile del Servizio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano', is written over a diagonal line that crosses the text 'Il Responsabile del Servizio'.